



NOTAIO GADDI CARLO
Roma, Via Pietro Cossa n. 13
Tel. 06/3611732 - Fax

REPERTORIO N. **41.382**

RACCOLTA N. **29.874**

ATTO COSTITUTIVO

della "CONNESSIONE EDILIZIA SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA"

o anche in forma abbreviata "CONNESSIONE EDILIZIA SRL"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno trentuno, del mese di
gennaio,

31 gennaio 2025

in Roma, nel mio studio in via Pietro Cossa, numero 13.

Innanzitutto a me Dr. Carlo GADDI, Notaio in Roma, iscritto nel
Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia.

E' presente

- AGROPPI Gabriel Mattia, nato a Roma (RM), il 16 dicembre
1994, ivi domiciliato, località Ostia Lido, in via Agostino
Scaparro, numero 21, codice fiscale dichiarato: GRP GRL
94T16 H501F.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità
personale io Notaio sono certo, senza l'assistenza dei
testimoni, con il presente atto stipula quanto segue.

ARTICOLO 1) E' costituita, ai sensi del decreto legge
179/2012 convertito dalla legge 221/2012, una società a
responsabilità limitata start-up innovativa sotto la
denominazione: "CONNESSIONE EDILIZIA SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA" o anche in forma abbreviata
"CONNESSIONE EDILIZIA SRL".

ARTICOLO 2) La società è regolata dalle norme contenute in
questo atto, e da quelle stabilite nello statuto sociale,
composto di 25 (venticinque) articoli, che qui appresso si
trascrive.

ARTICOLO 3) La società ha per oggetto attività,
prevalentemente orientate allo sviluppo, alla produzione ed
alla commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad
alto valore tecnologico, e più precisamente quanto previsto
nell'articolo 3 (tre) dello statuto sociale.

ARTICOLO 4) La società ha sede in Roma (RM), attualmente in
Località Ostia Lido, in via Agostino Scaparro, numero 21.

ARTICOLO 5) La società ha durata fino al trentuno dicembre
duemilasettantacinque (31/12/2075) e potrà essere prorogata
o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea
dei soci.

ARTICOLO 6) Il capitale sociale è fissato in euro 10.000
(diecimila), diviso in quote, che viene così sottoscritto:

- AGROPPI Gabriel Mattia sottoscrive una quota di euro
10.000 (diecimila), pari al 100% (cento per cento) del
capitale sociale.

ARTICOLO 7) Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno
dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il
trentuno dicembre duemilaventicinque (31/12/2025).

ARTICOLO 8) La società viene attualmente amministrata da un amministratore unico che dura in carica a tempo indeterminato fino a dimissioni o revoca.

Viene nominato amministratore unico AGROPPI Gabriel Mattia, come sopra generalizzato, il quale presente accetta e al quale vengono conferiti tutti i poteri di legge e di statuto. Ai sensi dell'articolo 2475 del codice civile l'amministratore unico ha fatto pervenire alla società una dichiarazione circa l'inesistenza, a proprio carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile e di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea.

Il predetto componente dichiara che il conferimento è stato eseguito nel seguente modo:

- AGROPPI Gabriel Mattia ha versato in data odierna all'organo amministrativo nominato, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, l'intera somma come sopra sottoscritta pari ad euro 10.000 (diecimila), a mezzo assegno circolare non trasferibile numero 7406768292-01 emesso in data 30 gennaio 2025 dalla Unicredit Banca SpA Roma Ostia della Rovere.

L'organo amministrativo dichiara di aver ricevuto la predetta somma ed attesta che il capitale sociale è, pertanto, interamente versato.

ARTICOLO 9) Il componente dichiara che le spese di costituzione della società sono a carico della società stessa e determinano il relativo importo globale approssimativo in euro 1.900 (millenovecento).

La società è regolata altresì dalle seguenti norme costituenti lo

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1) Denominazione - Sede

E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione: "CONNESSIONE EDILIZIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" o anche in forma abbreviata "CONNESSIONE EDILIZIA SRL".

La società ha sede in Roma (RM).

L'immobile in cui è ubicata la sede legale è di proprietà dell'Ingegnere Agropi Gabriel Mattia e sarà utilizzato ad uso promiscuo per le attività della società, nel rispetto delle normative vigenti.

Potranno essere istituite o sopresse sedi secondarie, direzioni, rappresentanze, succursali, uffici, agenzie e dipendenze e unità locali sia in Italia sia all'estero, osservate le disposizioni legislative e i regolamenti in materia.

Articolo 2) Durata

La società durerà fino al 31 dicembre 2075.

Articolo 3) Oggetto

La società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, con particolare riferimento al settore edilizio e alle tecnologie brevettate, e nello specifico si occupa delle seguenti attività:

1.Costruzione, ristrutturazione, manutenzione, restauro e risanamento conservativo:

- Realizzazione di opere edilizie, pubbliche e private di ogni genere, in particolare costruzione, ristrutturazione, manutenzione, restauro e risanamento conservativo di edifici civili, industriali e monumentali, ivi compresi tutti gli impianti ed opere connesse ed accessorie, nonché opere relative a demolizioni e sterri;
- Fornitura ed installazione di manufatti in metallo, legno, materie plastiche, materiali lapidei e vetrosi;
- Tinteggiatura e verniciatura, fornitura e posa in opera di isolamenti termici, acustici, antincendio, lavori di intonacatura e di impermeabilizzazione negli edifici;
- Realizzazione di opere speciali varie, quali consolidamento dei terreni ed opere speciali del sottosuolo, impermeabilizzazione dei terreni, escavazione e movimento terra, rilevamenti topografici speciali ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, fondazioni speciali, trivellazioni e pozzi;
- Rimboschimento e creazione di aree verdi, lavori di sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico, lavori di giardinaggio e decespugliazione;
- Impianti di irrigazione, lavori di difesa e sistemazione idraulica, di regimentazione delle acque pluviali e lavori di ingegneria naturalistica;
- Lavori di scavo archeologico;
- Fornitura, posa in opera, manutenzione e ristrutturazione di dispositivi strutturali ed opere speciali in cemento armato;
- Costruzione, montaggio e manutenzione di campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato e recinzioni, di arredo urbano in genere.

2.Realizzazione, installazione, manutenzione ed assistenza di impianti tecnologici:

- Impianti per trattamento acqua, aria, gas, impianti per depuratori, impianti antincendio e rilevazione fumi, impianti idrici, impianti gas, impianti antintrusione e telesorveglianza, impianti di terra, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti di controllo degli accessi, impianti elettrici civili, impianti idrotermosanitari, elettromedicali;
- Impianti per la produzione di energia da fonti alternative quali ad esempio fotovoltaici ed eolici, impianti elettrici per centrali, impianti esterni di illuminazione;

- Impianti di gestione, controllo e telegestione integrata o plug-and-play a servizio degli impianti volti a favorire l'efficientamento energetico.

3. Gestione lavori in appalto e subappalto:

- Assunzione, coordinamento e gestione di lavori in appalto e subappalto per opere edili, infrastrutturali e impiantistiche, sia pubbliche che private.

4. Gestione immobiliare e servizi correlati:

- Affitto, permuta, locazione, sublocazione, gestione, compravendita di immobili, sia propri che di terzi;
- Partecipazione a aste immobiliari per l'acquisizione di beni, con valorizzazione e successiva rivendita;
- Offerta di servizi di pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria per condomini, edifici residenziali e immobili commerciali.

5. Innovazione e brevetti:

- Sviluppo, registrazione, gestione e valorizzazione di brevetti e tecnologie innovative ad alto valore tecnologico;
- Promozione e diffusione di soluzioni brevettate tramite fiere, corsi, eventi e canali digitali, contribuendo al miglioramento tecnologico del paese.

6. Piattaforme digitali e portali web:

- Creazione, sviluppo e gestione di piattaforme web per la gestione di appalti, subappalti e attività immobiliari, digitalizzando i processi operativi e amministrativi.

7. Spostamenti e mobilità sostenibile:

- Per la partecipazione a fiere, corsi ed eventi promozionali, la Società privilegia soluzioni di mobilità ecosostenibile, a basso impatto ambientale, in linea con i principi di sostenibilità.

8. Vendita e noleggio di materiali edili e attrezzature:

- Consulenza tecnica e amministrativa per il settore edilizio, tecnologico e immobiliare.
- Vendita all'ingrosso ed al dettaglio di materiali edili, isolanti, ferramenta, materiali elettrici, termocondizionatori, attrezzature tecnico-industriali e per l'edilizia in genere.

La società può svolgere tutte le attività e le forniture sopraindicate anche con il sistema del "project-financing" nonché con il sistema del "global service" o con quei sistemi previsti dalla legislazione vigente o futura così come richiesti dalle singole stazioni appaltanti.

La società può invocare i benefici fiscali, previdenziali e finanziari previsti dalle leggi in materia e da ogni altra legge agevolativa, comprese quelle per le aree meridionali e le agevolazioni previste dalla comunità europea.

La società potrà, inoltre, compiere, in modo non prevalente rispetto all'attività svolta ed al solo fine del conseguimento dello scopo sociale, ogni operazione commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare,

concedendo le garanzie richieste ai fini del perfezionamento delle operazioni finanziarie stesse, ed assumere rappresentanze e partecipazioni in imprese aventi oggetto affine, connesso o complementare con quello sociale, il tutto nel rispetto delle norme di legge.

Sono comunque escluse dall'attività societaria tutte le attività riservate per legge a determinati soggetti, ad eccezione del caso in cui la società stessa faccia ricorso a detti soggetti con riferimento all'appalto e/o subappalto.

CAPITALE SOCIALE E QUOTE

Articolo 4) Capitale sociale e quote

Il capitale sociale è di euro 10.000 (diecimila) suddiviso in quote.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

L'assemblea dei soci potrà deliberare l'aumento o la riduzione del capitale sociale nei modi e nei termini di legge.

Gli aumenti di capitale possono essere effettuati anche mediante offerta di quote del capitale sociale a terzi.

In sede di aumento del capitale sociale, possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica secondo le modalità previste nell'articolo 2464 del codice civile.

Articolo 5) Finanziamenti dei soci

Tutti i finanziamenti dei soci sono facoltativi e dovranno essere effettuati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

I finanziamenti volontari, fatti dai soci alla società in proporzione del capitale conferito, si intenderanno come effettuati senza l'obbligo di corresponsione degli interessi, salvo diverse disposizioni dell'assemblea che stabilisca la misura e le scadenze degli stessi.

Articolo 6) Diritto di prelazione

Le quote sono cedibili.

La partecipazione sociale è trasferibile senza l'osservanza delle formalità che seguono nel caso in cui il trasferimento avvenga a favore di un altro socio o di parenti in linea retta di un socio in qualunque grado.

In tutti gli altri casi, anche quando la cessione sia solo parziale, agli altri soci spetta, in proporzione alle quote possedute, il diritto di prelazione per l'acquisto.

Il socio che intenda cedere la sua partecipazione dovrà comunicare agli altri soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento la propria offerta che dovrà contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

La raccomandata dovrà essere spedita all'indirizzo dei soci così come risulta dal registro delle imprese.

Il diritto di prelazione potrà essere esercitato entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta.

Durante tale periodo di tempo i soci a cui è stata formulata l'offerta dovranno far pervenire all'offerente la loro eventuale accettazione, sempre mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Trascorso tale termine le quote rispetto le quali non è stato esercitato il diritto di prelazione, potranno liberamente essere cedute a terzi alle condizioni espresse nell'offerta.

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche qualora si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione.

La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

RECESSO DEI SOCI

Articolo 7) Recesso dei soci

Hanno diritto di recesso i soci che non hanno consentito alle decisioni riguardanti:

- il cambiamento dell'oggetto sociale;
- la trasformazione della società;
- la fusione e la scissione della società;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- il compimento di operazioni che determinino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468 c.c.;
- l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote a terzi;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Il diritto di recesso si esercita mediante l'invio all'organo amministrativo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente la chiara indicazione della volontà di recedere dal rapporto sociale. Tale lettera dovrà essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione al Registro delle Imprese della delibera in dipendenza della quale è sorto il diritto di recesso o, ove tale forma di pubblicità non sia prevista, entro trenta giorni dalla verbalizzazione di tale delibera nel libro verbali assemblee dei soci.

Il diritto di recesso perde effetto qualora la società revochi la delibera nei successivi novanta giorni.

Articolo 8) Liquidazione delle partecipazioni

I soci che recedono dalla società hanno diritto ad ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al

patrimonio sociale. A tal fine il rimborso è determinato dall'organo amministrativo tenendo conto del valore di mercato della partecipazione al momento della dichiarazione di recesso. In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale del luogo ove ha sede la società, che provvede anche sulle spese. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

Il rimborso può essere eseguito anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alla loro partecipazione o da parte di un terzo individuato concordemente dai soci.

Ricevuta la dichiarazione di recesso e determinato il valore della liquidazione della partecipazione, infatti, l'organo amministrativo deve darne notizia senza indugio agli altri soci fissando loro un termine congruo, ma in ogni caso non superiore a quindici giorni, per manifestare la loro disponibilità ad acquistare la quota di partecipazione del socio receduto ex articolo 2473 c.c., o, eventualmente per individuare concordemente il terzo acquirente mediante raccomandata con avviso di ricevimento spedita alla società.

Se la procedura sopra prevista non ottiene buon esito la liquidazione della quota potrà essere effettuata utilizzando le riserve disponibili o riducendo il capitale sociale corrispondente, nei limiti e con il rispetto del disposto dell'articolo 2482 del codice civile.

ASSEMBLEA DEI SOCI E DECISIONI DEI SOCI

Articolo 9) Assemblea dei soci e Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto.

Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori;
- 3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 del sindaco o del revisore legale dei conti;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) l'adozione di decisioni attribuite alla loro competenza da norme di legge o dal presente statuto.

Ogni socio, a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

I soci potranno decidere senza osservare le formalità

previste per l'assemblea mediante consenso espresso per iscritto ai sensi dell'art. 2479, 3° comma, c.c., fatte salve le decisioni di cui ai punti quattro, cinque e sei del presente articolo, nonchè, comunque, tutte quelle riservate alla competenza dell'assemblea dei soci da disposizioni di legge.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione dei soci è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione con le maggioranze di cui all'articolo 13 (tredici) del presente statuto.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

La documentazione relativa alla consultazione scritta e il consenso espresso per iscritto deve essere conservata tra gli atti della società e le decisioni trascritte senza indugio a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci di cui all'articolo 2478 c.c..

Articolo 10) Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea si riunisce di regola presso la sede sociale e può essere convocata in luogo diverso, indicato nell'avviso di convocazione, purchè in Italia.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo a mezzo di raccomandata anche a mano o spedita ai soci all'indirizzo risultante dal registro delle imprese, agli amministratori ed all'organo di controllo se nominato, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea può anche essere convocata con altre modalità, anche elettroniche, che garantiscano la ricezione dell'avviso di convocazione da parte degli aventi diritto e nel rispetto dei termini di cui al precedente comma.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista per la prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

L'assemblea di seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Le assemblee saranno tuttavia valide, anche senza convocazione, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano altresì presenti o informati dello svolgimento dell'assemblea tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche con l'ausilio di collegamenti audiovisivi (c.d. videoconferenza) tra intervenuti fisicamente dislocati in più luoghi, contigui o distanti, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare, il Presidente dell'assemblea, prima dell'inizio della stessa e per tutta la sua durata, è tenuto a garantire che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante, che dovrà in ogni caso essere fisicamente nello stesso luogo del Presidente dell'assemblea, percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentita agli intervenuti la partecipazione alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire;
- venga indicato nell'avviso di convocazione che, in ogni caso, si dovrà ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante;
- sia consentito a tutti gli intervenuti di percepire in tempo reale lo svolgimento degli eventi, nonché ricevere e trasmettere documenti.

Articolo 11) Presidenza e verbalizzazione

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, oppure dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti, da calcolarsi in base alle quote del capitale sociale possedute. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea stessa; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un Notaio.

Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci e il relativo verbale è redatto da Notaio ai sensi dell'art. 2480 c.c..

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio riportato sul libro delle decisioni dei soci.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni attinenti all'oggetto delle deliberazioni.

Articolo 12) Rappresentanza in Assemblea

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da persona munita di delega scritta.

La delega deve essere scritta, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e deve essere conservata dalla società.

Gli enti e le società legalmente costituiti, possono intervenire all'assemblea a mezzo del loro legale rappresentante o di persona designata, mediante delega scritta.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento alla riunione.

Articolo 13) Quorum

L'assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c. delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea di seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano oltre il terzo del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

Le decisioni dei soci prese senza le formalità prescritte per l'assemblea sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Restano comunque salve le disposizioni di legge che per particolari decisioni richiedono diverse e specifiche maggioranze.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 14) Amministratori

Su decisione dei soci in sede di nomina la società può essere amministrata, alternativamente:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Per Organo Amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme degli amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Articolo 15) Durata della carica, revoca, cessazione

Gli amministratori restano in carica a tempo indeterminato

fino alla revoca o dimissioni o per il tempo stabilito all'atto della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Articolo 16) Consiglio di Amministrazione

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata adeguata informazione.

Le decisioni sono adottate mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della prescritta maggioranza degli amministratori.

Dal documento o dai documenti sottoscritti dagli amministratori deve risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e l'oggetto della stessa.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Articolo 17) Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione delibera collegialmente tutte le operazioni di straordinaria amministrazione e in tutti i casi in cui ciò sia previsto dalla legge o dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal presidente dello stesso di propria iniziativa o su richiesta di almeno due consiglieri.

La convocazione deve essere effettuata almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione mediante telegramma, lettera raccomandata o comunicazione di posta elettronica che deve pervenire al domicilio dei destinatari almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione. In caso d'urgenza, il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con le modalità di cui al precedente periodo e con preavviso di 24 (ventiquattro) ore.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le riunioni del consiglio di amministrazione possono

svolgersi anche con l'ausilio di collegamenti audiovisivi (c.d. videoconferenza) tra intervenuti fisicamente dislocati in più luoghi, contigui o distanti, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale.

In particolare, il Presidente del consiglio di amministrazione, prima dell'inizio della riunione e per tutta la sua durata, è tenuto a garantire che:

- sia consentito al presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante, che dovrà in ogni caso essere fisicamente nello stesso luogo del Presidente dell'assemblea, percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentita agli intervenuti la partecipazione alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire;
- venga indicato nell'avviso di convocazione che, in ogni caso, si dovrà ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante;
- sia consentito a tutti gli intervenuti di percepire in tempo reale lo svolgimento degli eventi, nonché ricevere e trasmettere documenti.

Articolo 18) Poteri dell'organo amministrativo

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

E così a titolo esemplificativo e senza che ciò valga quale limitazione, esso potrà, tra l'altro:

accendere, movimentare, estinguere conti correnti presso Banche, Istituti di Credito o terzi, emettere, scontare, avallare, girare e incassare titoli di credito; prestare fidejussioni senza limite d'importo o di durata; aprire unità locali; assumere obbligazioni di qualsiasi genere anche cambiarie, stipulare contratti di mutuo fondiario ed ipotecari in genere, contratti d'apertura di credito in conto corrente, consentire a iscrizioni, cancellazioni e postergazioni d'ipoteche nonché a qualsiasi annotamento ipotecario, rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i Conservatori dei Registri Immobiliari da qualsiasi responsabilità.

L'Organo Amministrativo, comunque costituito, può nominare direttori e procuratori per singoli atti o categorie di atti. Rientra nella competenza dell'organo amministrativo anche l'istituzione e la chiusura di unità locali, uffici e agenzie o dipendenze sia in Italia che all'estero e il

trasferimento del domicilio della sede sociale e delle sedi secondarie all'interno del Comune indicato nello Statuto.

E' riservata, invece, alla competenza dell'assemblea dei soci l'istituzione di nuove sedi secondarie e lo spostamento al di fuori del comune indicato nello statuto della sede sociale e delle sedi secondarie.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o ad uno o più amministratori delegati, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. In tal caso trova piena applicazione quanto previsto dall'articolo 2381 del codice civile.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 19) Rappresentanza

Spettano all'organo amministrativo la firma e la rappresentanza legale della società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la firma e la rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati, nell'ambito della loro delega.

Nel caso di nomina di più amministratori, la firma e la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione o nel diverso modo previsto all'atto della nomina.

Articolo 20) Compensi degli amministratori

I compensi spettanti agli organi sociali sono fissati annualmente dai soci e modificabili nei primi 6 (sei) mesi dell'anno.

Detti compensi restano invariati fino a diversa deliberazione dai soci.

I soci, considerata l'esigenza di garantire al medesimo Organo Amministrativo un'adeguata indennità per la cessazione del rapporto di amministratore, possono decidere che sia effettuato un accantonamento annuale a carico del bilancio della società a favore di tutti gli Amministratori o, in alternativa, a favore di alcuni Amministratori che rivestano particolari funzioni.

Ai componenti degli organi sociali spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio, se correttamente documentato sotto il profilo fiscale.

La società potrà dotarsi di un marchio distintivo che le permetterà di essere individuata e riconosciuta sul mercato

e per il quale sarà disposta a versare una quota sotto forma di rojalty stabilita dagli amministratori.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 21) Organo di controllo

o Revisore legale dei conti

La società può nominare un organo di controllo o un revisore. L'organo di controllo o il revisore sono nominati dai soci ove ritenuto opportuno o qualora essi siano obbligati in base alla vigente normativa.

Nei casi previsti dall'articolo 2477 del codice civile la nomina dell'organo di controllo o di un revisore è obbligatoria.

Nel caso di nomina di un organo di controllo si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

L'organo di controllo o il revisore devono essere revisori legali dei conti, iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO E UTILI

Articolo 22) Esercizi sociali

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Dagli utili netti annuali deve essere dedotto quanto stabilito dalla legge per la riserva legale.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, prorogabile a 180 (centottanta) giorni quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano in caso di proroga a 180 (centottanta) giorni, gli amministratori dovranno segnalare le ragioni della dilazione a norma di legge.

I soci in occasione dell'approvazione del bilancio deliberano sulla distribuzione degli utili, fermo restando che per il periodo di tempo in cui la società opererà in regime di "start-up innovativa" non potranno essere distribuiti utili ai soci, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera e) del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, con legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modifiche e integrazioni.

La ripartizione degli utili ai soci è fatta in proporzione delle rispettive quote di conferimento.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 23) Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter del codice civile;
- e) nelle ipotesi previste dall'articolo 2473 del codice civile;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

In caso di scioglimento e messa in liquidazione della società, spetta all'assemblea dei soci la nomina di uno o più liquidatori e in particolare l'assemblea potrà determinare:

- il numero di liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

COLLEGIO ARBITRALE

Articolo 24)

La decisione di ogni controversia che dovesse insorgere tra la società ed i soci o tra i soci stessi, in ordine all'interpretazione ed all'applicazione dell'atto costitutivo e/o, più in generale, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ovvero la decisione di ogni controversia promossa nei confronti di amministratori, sindaci, revisori, liquidatori o da essei stessi promossa - ad eccezione di quelle controversie che per legge sono riservate alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria e non possono compromettersi e comunque quelle per cui la legge prevede l'obbligatorio intervento del Pubblico Ministero - verrà deferita, su istanza della parte più diligente, ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri, uno dei quali con funzione di presidente, nominati dal presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società.

Il Collegio giudicherà secondo diritto ed in via rituale, anche sulle spese, entro e non oltre novanta giorni dalla nomina.

Le regole procedurali saranno stabilite dal Collegio nel rispetto del principio del contraddittorio e comunque nel rispetto delle norme di legge inderogabili.

RINVIO NORMATIVO

Articolo 25) Rinvio normativo

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le

disposizioni dettate dal codice civile in materia di società a responsabilità limitata e in quanto compatibili quelle in materia di società per azioni.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto scritto con mezzi meccanici e a mano da persona di mia fiducia a norma di legge, e da me Notaio completato, del quale ho dato lettura al comparente, il quale dietro mia domanda lo ha dichiarato pienamente conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive come per legge alle ore 17,30 (diciassette e trenta minuti).

Consta di nove fogli di cui occupa pagine intere trenta e fin qui della presente.

F.to Gabriel Mattia AGROPPI

Carlo Gaddi Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20, D.LGS. 82/2005, che si trasmette ad uso registro imprese, in corso di registrazione perchè nei termini.

BOLLO ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.